



TRIBUNALE ORDINARIO DI S. MARIA CAPUA VETERE
Ufficio di Presidenza

All'Ufficio Innovazione
SEDE

OGGETTO: Adozione delle linee guida per la redazione della relazione ex art. 33 co. 1 della Legge Fallimentare.
Pubblicazione sul sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Si trasmettono, per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, le allegate linee guida per la redazione della relazione ex art. 33 co.1 della Legge Fallimentare concordate con l'Ufficio della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Santa Maria Capua Vetere 27.07.2022

Il Presidente del Tribunale
Gabriella Maria CASELLA



TRIBUNALE ORDINARIO
DI
SANTA MARIA CAPUA VETERE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE
DELLA RELAZIONE
ART.33 CO.1 LEGGE FALLIMENTARE

INTRODUZIONE

Le presenti linee guida sono state redatte al fine di agevolare gli adempimenti dei professionisti e di garantire - nell'ambito delle singole procedure - uniformità contenutistica e funzionale circa le indagini da effettuare ai sensi dell'art. 33 co.1 l.f. e, in prospettiva, ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCI, di prossima entrata in vigore.

I criteri di seguito indicati dovranno essere osservati anche da eventuali delegati dal Curatore - per l'esame di tutte o alcune scritture contabili - nella stesura delle apposite relazioni, al fine di garantire sia una corretta individuazione delle cause della crisi che efficienti verifiche previste dalla legge.

1. INQUADRAMENTO PRELIMINARE

In questa sezione saranno individuati i dati preliminari ed identificativi da riferire al Giudice delegato e al Pubblico ministero, a cura del Curatore, in ordine alle caratteristiche dell'impresa sottoposta alla procedura.

1.1. Dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche sociali

I primi dati che debbono essere forniti attengono alla costituzione dell'impresa, alle modifiche dell'atto costitutivo, alle variazioni del capitale, ai mutamenti della compagine societaria.

In particolare, rispetto alle cariche sociali debbono essere specificati nomi, generalità e indirizzi (se conosciuti):

degli amministratori, con specifica indicazione temporale delle rispettive cariche;
dei sindaci (se presenti) con specifica indicazione temporale delle rispettive cariche;
della società di revisione (se a suo tempo incaricata).

È inoltre opportuno:

- riportare dati precisi in ordine agli indirizzi dell'imprenditore e/o dell'amministratore (ove rinvenuto, sia prima che dopo la sentenza di apertura della procedura);
- verificare, presso il registro delle imprese, se i soggetti suddetti (imprenditore,

amministratori e soci) detengano partecipazioni o rivestano cariche in altre società, specie se nei confronti di queste sia stata a loro volta aperta una procedura (in tal caso sarà opportuno che il Curatore proceda ad uno scambio di informazioni con gli organi dell'altra procedura);

- verificare, in ogni caso, dalle notizie acquisite presso il registro delle imprese sia quanto alla società che all'imprenditore oggetto della procedura, se tali soggetti detengano partecipazioni ovvero svolgano attività di direzione e coordinamento ovvero siano soggetti ad altrui direzione e coordinamento o siano in altro modo collegati ad altre società che siano sottoposte parimenti a procedura concorsuale (con indicazione, in tali ipotesi, dell'ufficio giudiziario ove sia aperta la procedura, del nome del curatore ed attivazione conseguente di scambio di informazioni);
- verificare se i soggetti individuati (soci e amministratori) non siano delle c.d. "teste di legno" (prestando particolare attenzione ad indici rivelatori -ad esempio- partecipazioni o cariche in un numero elevato di aziende).

1.2. Attività svolta e sedi, legali e operative

Deve essere indicato -oltre che l'oggetto sociale ricavabile dall'atto costitutivo o dai successivi eventuali mutamenti- l'attività in concreto stata svolta dall'imprenditore¹.

Quanto alla sede, oltre al dato formale evincibile dalla visura, deve essere indicato ove l'impresa svolgeva -nei fatti- la propria attività e con quali modalità².

1.3. Periodo di operatività dell'azienda

Indicazione della data di inizio attività dell'impresa ed effettivo svolgimento di attività economica, se al momento dell'apertura della procedura, fosse ancora operativa.

In caso contrario, verificare da quanto tempo detta attività era cessata di fatto e - ove all'apertura della procedura concorsuale si trovasse in liquidazione- se sono state svolte attività sospette, ossia estranee a una normale attività di liquidazione o, comunque,

¹ Per esempio: se trattavasi di impresa immobiliare di mero possesso o se invece realizzava costruzioni; il genere di beni o servizi che offriva, specificando se li produceva o li intermediava; se svolgeva attività finanziaria, nel qual caso, con quali prodotti era presente sul mercato; se lavorava con l'estero e più in genere su mercati internazionali o aveva una clientela per lo più locale.

² Per esempio: se avesse gli insediamenti produttivi; dove fossero gli uffici preposti alla contabilità o alla prima nota; se avesse sedi di rappresentanza; se avesse filiali in altre città o all'estero; se i locali erano gli stessi dove aveva sede legale e/o svolgeva attività imprenditoriale anche altro soggetto indicandone gli estremi e gli eventuali legami).

anomale³.

1.4. Informazioni sul centro di interessi e/o l'eventuale appartenenza ad un gruppo

Verificare se l'impresa operava individualmente ovvero se era inserita in un gruppo, anche di mero fatto (quando cioè non sussistono - o erano nominalmente del tutto trascurabili - veri e propri rapporti di partecipazione, ma tutte le imprese facevano capo a un unico centro di interessi), specificando il ruolo svolto all'interno del gruppo ed i rapporti di cointeressenza e di partecipazione nonché l'operatività in concreto svolta⁴.

Appare necessario, inoltre, appurare se altre società del gruppo siano sottoposte a procedure concorsuali, di insolvenza o di risoluzione della crisi, presso il medesimo Tribunale o presso altro Ufficio Giudiziario.

Tale indagine all'interno del gruppo o centro di interessi è strumentale all'analisi dovrà riguardare:

- i rapporti commerciali con le parti correlate per accertare l'effettiva erogazione delle prestazioni o delle cessioni di beni e la congruità dei corrispettivi pattuiti;
- i rapporti finanziari tra le parti correlate, con specifico riferimento alle modalità di regolamentazione dei debiti - crediti scaturenti dalle transazioni commerciali; l'esistenza di finanziamenti; l'evoluzione del rapporto debito/credito e il confronto con le transazioni finanziarie; l'esistenza di compensazioni;
- le operazioni straordinarie: scissioni, fusioni, conferimenti e/o compravendite di rami d'azienda, di immobili, di marchi e brevetti, di partecipazioni, e/o di altri asset strategici.

1.5. L'individuazione dell'inizio del dissesto: il periodo "in bonis" ed il periodo "di crisi"

Una volta ricostruita la vita societaria dovrà specificarsi il periodo in cui la società è entrata in stato di crisi, sebbene tale aspetto spesso non sia rilevabile dalla lettura dei

³ Si tratta di dati ricavabili sia da bilanci e contabilità (se depositati/presentati), sia dalle insinuazioni al passivo dei creditori, sia dalla "voce" di dipendenti, soci, controparti o gli stessi esponenti. Decisivo sarà in ogni caso sapere se sono state poste in essere operazioni impegnative sul piano economico/finanziario in epoca in cui l'impresa era/appariva inoperosa.

⁴ Riferendo per esempio se all'interno del gruppo le era attribuita una funzione particolare o le era riservato un campo specifico di attività.

bilanci⁵.

Indici rivelatori di difficoltà finanziarie di una impresa possono essere, ad es.:

- ritardi nei pagamenti degli stipendi e delle imposte
- insoluti nel pagamento di rate di rimborso di finanziamenti
- accertamenti dell'Agenzia entrate.

Circoscritto l'inizio delle difficoltà finanziarie dell'impresa, occorre suddividere l'indagine in due periodi, ante e post crisi, al fine di comprendere le reali motivazioni sottese alle scelte degli amministratori, soprattutto con riguardo ad eventuali operazioni straordinarie.

E ciò in ragione del fatto che nel periodo ante crisi tali operazioni possono essere state generate da esigenze strategiche.

Mentre nel periodo di crisi, muovendo, gli amministratori, dall'esigenza di tenere in vita l'azienda, le operazioni realizzate potrebbero nascere da due diverse esigenze, suscettibili di generare responsabilità civile e penale:

- l'esigenza di celare il dissesto non rendendolo manifesto all'esterno (con una tendenza a migliorare i dati di bilancio, a coprire una perdita, ad evitare che il patrimonio netto si azzeri), che generalmente si colloca all'inizio del periodo di crisi;
- l'esigenza di sottrarre gli asset aziendali dall'attivo, che generalmente si colloca in prossimità dell'apertura della procedura, ossia quando la crisi non appare più reversibile.

2. LO STATO DELLA CONTABILITÀ E DEI LIBRI SOCIALI

In ordine agli aspetti contabili da riferire al Giudice delegato e al Pubblico ministero appare necessario che il Curatore fornisca elementi concreti per valutare l'esistenza o meno di indizi di responsabilità civile o penale con particolare attenzione agli elementi di seguito indicati.

2.1. In caso di contabilità mancante

Qualora la documentazione aziendale non sia stata reperita, dovranno essere

⁵ Invero, l'esperienza restituisce come dato quello per cui quando gli amministratori rendono manifesto lo stato di crisi della società esponendolo in un documento pubblico, usualmente che le difficoltà economico-finanziarie hanno raggiunto dei livelli irreversibili, ostativi alla continuità aziendale. L'inizio dello stato di difficoltà finanziaria, quindi, potrebbe essere collocato anche alcuni anni prima ed essere stato celato mediante l'attuazione di manovre di bilancio, operazioni straordinarie o vari artifici contabili.

specificate le attività di indagine svolte per reperirla, le ricerche effettuate e le risposte che fornite dall'imprenditore, dai suoi dipendenti o dai suoi professionisti, ossia se gli stessi siano stati collaborativi o meno.

Qualora risulti che libri, registri e schede sono custodite altrove (dal professionista, dagli ex sindaci, dal proprietario dei locali, dalla Guardia di Finanza, etc..), si riferiranno le attività svolte in merito, indicando se si ritiene necessario un intervento del Pubblico ministero.

In caso di totale assenza della contabilità, ossia in assenza di informazioni utili al suo reperimento e -in genere- in caso di irreperibilità dell'imprenditore, andranno specificate le ricerche attivate, ed i dati raccolti su residenza, domicilio o dimora (anche estere); dati relativi anche a colui che comunque potrebbe essere in grado di riferire circostanze utili al rintraccio dell'imprenditore e/o della documentazione.

2.2. In caso di contabilità consegnata in parte

Occorrerà redigere un elenco dettagliato degli elementi mancanti, considerato che questi usualmente variano a seconda del genere di attività svolta dall'impresa⁶.

In ogni caso, dovrà essere specificato:

- se è stato trovato il libro giornale e le schede contabili (e i registri fiscali qualora l'impresa godesse del regime di contabilità semplificata);
- se v'è continuità nel tempo o vi sono lacune temporali;
- se il piano dei conti è adeguato alla società nei cui confronti è aperta la procedura e al genere di impresa, al fine di ricavare informazioni sul movimento degli affari;
- se v'è positivo riscontro con i movimenti finanziari descritti nella documentazione bancaria.

2.3. In caso di contabilità solo apparentemente attendibile e completa

Occorrerà poi redigere un elenco recante le anomalie riscontrate nell'esame contabile, concentrandosi su quelle "sostanziali"; ossia quelle cioè che, a prescindere dal rispetto della normativa specifica e dei principi contabili, inducono il sospetto di una tenuta della

⁶ Per esempio: l'assenza del libro cespiti ammortizzabili, per una società commerciale che lavora in locali in affitto, con pochi apparecchi d'ufficio, non è usualmente decisiva configurare l'eventuale bancarotta documentale; a differenza del caso di un'impresa di costruzioni. La stessa mancanza del libro soci può rivestire un significato grave quando si sospetta che non tutto il capitale sottoscritto sia stato versato; meno in altre situazioni.

contabilità non conforme ai principi di trasparenza e veridicità di cui all'art.2423 cc.

In altri termini, occorre chiarire dove e in che cosa la contabilità è ritenuta inattendibile o alterata, oltre che un'ipotesi sul verosimile scopo per cui ciò sarebbe stato fatto⁷.

2.4. In caso di attività aziendale durante il periodo di "black out" contabile

Dovranno essere segnalati i casi in cui si accerti che l'impresa ha svolto attività aziendale (assunzione di obbligazioni, effettuazione di pagamenti, compravendite di beni, restituzione di prestiti, etc...) in epoca "non coperta" da un'adeguata e coerente contabilizzazione⁸.

Indicazione opportuna anche nel caso in cui l'operatività -per genere ed entità- può essere considerata regolare (es -perché il debito pagato era reale, gli acquisti/vendite sono avvenuti a prezzi adeguati, le garanzie rilasciate andavano effettivamente prestate).

Ove tale operatività non possa essere ricondotta a un impianto contabile coerente sussiste allarme, contrassegnando il fenomeno un'area di rischio, dove si colloca -fra le altre cose- la bancarotta (fraudolenta) contabile.

⁷ Pur a fronte di una casistica assai variegata si può soffermare comunque l'attenzione sulle seguenti evenienze:

- eccessiva consistenza e movimentazioni inverosimili della cassa;
- utilizzo della cassa come contropartita per l'incasso di crediti, la vendita di cespiti, i prelievi dal c/c o tramite assegni o bonifici, etc...
- omessa contabilizzazione di conti bancari, se attivi;
- omessa svalutazione di crediti non più incassabili;
- presenza della posta "fatture da emettere" in diversi esercizi con valori fissi o in progressivo aumento;
- omessa contabilizzazione di crediti incassati;
- immotivata svalutazione di crediti (con il conseguente giro a perdita), specie qualora se ne avvantaggino parti correlate o clienti "amici";
- immotivata svalutazione di immobilizzazioni immateriali, specie qualora questi siano trasferiti di fatto a terzi o a parti correlate;
- progressiva capitalizzazione di costi tra le immobilizzazioni in corso, senza procedere nei vari esercizi alla corrispondente quota di ammortamento;
- incremento delle immobilizzazioni materiali per effetto di rivalutazioni non consentite, ovvero a seguito di imputazione di disavanzo di fusione ovvero a seguito di conferimento;
- inconciliabilità (per dimensioni rilevanti) tra scritture di apertura e chiusa dei conti nei vari esercizi, specie del magazzino;
- assenza di una parte delle merci rispetto alle risultanze contabili o alla contabilità di magazzino, se prevista dalla normativa;
- eccessiva capitalizzazione di costi per le società immobiliari, i cui beni in costruzione costituiscono rimanenze;
- eccessiva valutazione dei lavori in corso (in base ai s.a.l.) per le società con commesse ultra annuali;
- uscite finanziarie con giustificazioni inverosimili o sospette o comunque del tutto estranee all'attività dell'impresa;
- rimborsi a soci, per i quali non vi sia immediato riscontro di un precedente finanziamento;
- storni di fatture attive privi di giustificazione o ragionevolezza.

⁸ Il dato si trae -usualmente-: dall'esame delle insinuazioni al passivo, dall'esame della movimentazione bancaria, dalle dichiarazioni delle persone informate (dipendenti, fornitori, concorrenti, esponenti bancari, etc...), da sentenze intervenute con controparte la società nei cui confronti è aperta la procedura, etc...

3. DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO

3.1. Indicazione sommaria dei dati

Si dovrà procedere ad indicare le cifre che circoscrivono immediatamente le dimensioni (e di conseguenza la gravità) del dissesto, ossia lo sbilancio tra attivo recuperato o recuperabile e passivo accertato o accertabile, pur tenendo conto che dati possono variare a seconda delle circostanze⁹.

In caso di assenza di dati contabili, dovranno fornirsi stime attendibili; il che sarà sufficiente per collocare il dissesto in una scala di gravità che consenta di calibrare tempi e modi delle eventuali indagini in sede penale.

3.2. Le categorie di creditori

A parte la distinzione tra creditori privilegiati e chirografari, in prededuzione o postergati, occorre distinguere a seconda delle possibili categorie in cui i crediti possono raggrupparsi.

Invero, ai fini dell'identificazione delle possibili fattispecie di reato e di illecito civile, è difatti importante considerare che -a prescindere se chirografari o privilegiati, assistiti o meno da garanzia-, non tutti i crediti, penalmente parlando, hanno lo stesso "peso"¹⁰.

3.2.1. I fornitori

Dovrà redigersi un elenco che distingua beni/servizi, specificando se si trattava dell'acquisto di beni strumentali alla vita dell'impresa o se facevano parte della movimentazione di magazzino; se si trattava di beni o servizi essenziali o funzionali per l'attività aziendale, o di dubbia utilità, quando non addirittura voluttuari; in ogni caso (muovendo dalle categorie della normativa IVA), se inerenti o meno.

Per quanto attiene ai beni di terzi, come ad es. debiti sorti per contratti di *leasing* o noleggio, è indispensabile comunicare se il bene è stato o meno ritrovato, la natura dello stesso e, ove possibile, lo stato dello stesso.

⁹ Per esempio: non è ancora terminata la fase di verifica dei crediti (che potrebbe durare molto per via del numero delle istanze ovvero della loro complessità; si attendono insinuazioni tardive; il debito in prededuzione è in via di definizione; la realizzazione dell'attivo non è conclusa; vi sono variabili inevitabili, come la possibile comparsa di nuovi creditori quali il fisco l'esito di giudizi in cui la società *in bonis* era coinvolta e che non sono stati interrotti; le incerte previsioni del fatturato in caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio; le oscillazioni del mercato che suggeriscono l'attesa nella realizzazione dei cespiti; le incertezze nel recupero dei crediti; l'imprevedibilità dell'esito di giudizi e azioni.

¹⁰ In assenza di contabilità, per esempio, può rivelarsi importante sapere se i fornitori vantino crediti per beni o per servizi posto che solo nel primo caso si potrà ipotizzare che i beni non siano stati rivenduti o immessi nel ciclo della produzione e che, quindi, sia stata commessa una bancarotta per distrazione. Ancora, il debito verso banche potrebbe avere interesse in sede penale e in sede di responsabilità civile se sorto a seguito di messa a disposizione di somme (scoperto di conto o sconto di carta commerciale), mentre ha altro significato se relativo a garanzie prestate per debiti di terzi.

3.2.2. I lavoratori

Occorre verificare se stipendi e salari dei lavoratori non sono stati più corrisposti, e a partire da quale momento, giacché tale dato sarà utile a tracciare una linea di confine tra stato di difficoltà e stato di insolvenza.

In secondo luogo, un lavoratore impiegato potrebbe rivelarsi fonte di informazioni in merito alle vicende dell'impresa¹¹.

3.2.3. Le banche e gli altri istituti di credito

Occorre distinguere i rapporti finanziari passivi tra:

- mutui assistiti da ipoteca;
- finanziamenti a medio/lungo termine;
- anticipi su c/c o scoperti di c/c;
- sconti di fatture e altra "carta commerciale";
- garanzie personali o reali per debiti di terzi;
- ogni altro genere di rapporti che dovrà essere sommariamente descritto.

Quanto ai debiti "da garanzia", sarà utile specificare entità, epoca in cui sono sorte e soggetti nei cui interessi furono concesse. L'assenza di una forte motivazione aziendale nella concessione di ipoteca o fidejussione a terzi può infatti significare dissipazione (condotta alternativa e di pari rilevanza della distrazione).

3.2.4. Debiti erariali e previdenziali

Appare di primaria importanza che il Curatore fornisca dati chiari e certi in relazione a questo genere di debiti concorsuali, considerato che l'omesso pagamento di tasse, tributi e contributi costituisce una violazione di legge, che espone l'impresa a ulteriori oneri per interessi e sanzioni.

Inoltre, un "debito pubblico" dell'impresa di rilevanti dimensioni e/o di notevole incidenza nel complesso dello stato passivo può configurare il reato di bancarotta impropria, di cui all'art. 223, co. 2 n.2 l.f.

Appare utile verificare il periodo in cui si sono generati tali debiti, elemento facilmente ricavabile dal cassetto fiscale. Anche in questa categoria è però essenziale raggruppare i rapporti per sub categorie:

¹¹ Esempio: su chi prendeva veramente le decisioni, se esisteva una contabilità parallela, se ci sono depositi, magazzini o crediti non scoperti, etc...

- l'IVA, distinguendo il capitale dalle sanzioni e dagli interessi¹²;
- le ritenute, distinguendo se operate per conto di lavoratori autonomi o dipendenti;
- le imposte dirette a carico dell'impresa (IRES, IRAP) o altri tributi (ICI, TARI, TOSAP, varie imposte locali, etc...) o altri carichi fiscali (multe, sanzioni, etc...);
- la previdenza, distinguendo se per contributi o TFR in surroga.

3.3. Evoluzione dei debiti nel quinquennio

Tale ricostruzione, appare utile sia per l'ufficio di Procura che per il Tribunale, per comprendere il grado di coinvolgimento dei singoli amministratori, specie in presenza di mutamenti nella compagine amministrativa; o per conoscere grado, misura e tempi dell'impegno dei soci; o infine per individuare eventuali pagamenti preferenziali (es. caso dei debiti verso banche, che un tempo erano magari consistenti e che si sono progressivamente azzerati; i finanziamenti soci che, ai sensi dell'art. 2467 c.c., vanno postergati).

4. L'ANALISI DEI BILANCI

Il punto di partenza per l'accertamento dei fatti di potenziale rilevanza è rappresentato dall'esame comparato dei bilanci, che deve essere volto a un duplice obiettivo:

- a) cogliere i segnali che rivelano l'inattendibilità della rappresentazione di bilancio (e

¹² L'IVA è imposta che grava sul consumatore/utilizzatore finale del bene o servizio ed è neutra per il produttore o per chi scambia/intermedia il bene o servizio. Nondimeno tutti i soggetti della filiera produttiva e commerciale sono tenuti a pregnanti obblighi di fare e dichiarare, poiché fungono da esattori temporanei per conto dell'Erario: incassano l'imposta versata dal cliente e, previa compensazione con quella pagata al fornitore, riversano la differenza al Fisco (ovvero, dichiarano un credito IVA e ne chiedono il rimborso). L'omesso "riversamento", in determinati condizioni, comporta la violazione della norma penale dettata dall'art. 10 *ter* D.L.vo 74/2000. In ogni caso, versare l'IVA costituisce un obbligo importante per il contribuente ed infatti -specie nell'attuale "epoca economica"- rappresenta una voce preponderante (a volte la più consistente) degli stati passivi delle procedure concorsuali. Sarà quindi necessario innanzi tutto determinare quanta parte del credito insinuato dall'Erario fa riferimento al "capitale", vale a dire la somma che si sarebbe dovuta versare e non lo si è fatto; e quanta parte fa riferimento alle sanzioni e agli interessi, perché queste ultime voci hanno certo avuto l'effetto di aggravare il dissesto.

Inoltre, l'IVA non è denaro dell'imprenditore, ma del Fisco; denaro che l'imprenditore ha incassato con l'incarico di riversarlo all'Agenzia delle Entrate. Sarà pure normale che l'impresa versi tutto, prezzo e imposta, nello stesso conto corrente, ma il prezzo incassato dal cliente va annotato in un conto contabile diverso da quello destinato all'IVA. Fungibilità finanziaria, dunque, ma non contabile. Ancora, se è vero che l'IVA non versata può essere stata impiegata per pagare i fornitori o per ridurre l'indebitamento verso il sistema bancario o per effettuare degli investimenti -e potendosi quindi profilare un reato fiscale, ma non quello concorsuale- ciò nondimeno di tutto ciò (anche dell'eventuale impiego per pagare dei creditori altrettanto privilegiati, quali i dipendenti) deve trovarsi riscontro nella contabilità; in una contabilità completa, corretta e intellegibile.

In conclusione, le informazioni che il curatore dovrà fornire sono le seguenti: quanta parte del debito IVA insinuato fa riferimento a somme che si sarebbero dovute versare e non lo si è fatto; e se, in base alla contabilità, è possibile stabilire che uso, aziendale o meno, è stato fatto di tali denari. Sarà poi eventualmente il Pubblico ministero o il Tribunale a valutare la sussistenza o meno del reato ovvero dell'illecito civile in base al consueto canone dell'onere probatorio: è l'imprenditore, tramite la sua contabilità (che era obbligato a tenere), colui che deve dare prova dell'impiego "aziendale" dell'IVA non versata quando l'impresa era *in bonis*.

che impongono le conseguenti rettifiche); cosa che consentirà di individuare il momento temporale in cui si è verificata una perdita incidente sul capitale sociale (ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), tale da rendere obbligatoria l'assunzione dei provvedimenti di cui agli artt. 2484 e 2485 c.c.

- b) individuare gli andamenti anomali di talune specifiche poste che, in certi casi, esprimono altrettante sottostanti anomalie gestionali, rispetto alle quali (muovendo dai bilanci e dalle scritture contabili) si potranno scoprire eventuali comportamenti illeciti specifici (condotte distrattive, preferenziali, ecc.) commessi nell'epoca precedente alla manifestazione della crisi.

Ove possibile, sarà opportuno analizzare i bilanci degli ultimi cinque esercizi, riportando i risultati in uno schema consequenziale, da allegare alla relazione, evidenziando le anomalie rispetto ad una serie di voci (di seguito esemplificate), le quali andranno valutate a seconda che, a parere del curatore, fossero volte a mascherare la perdita del capitale sociale, ovvero a occultare distrazioni e dissipazioni. In particolare, sono importanti le oscillazioni di valore (in positivo o negativo) prive di ragione e di entità rilevante.

Dato atto di quanto sopra, il metodo da utilizzare ai fini del suddetto accertamento può essere schematizzato in due passaggi:

- 1) **Riclassificare i bilanci d'esercizio in forma scalare** per consentire sia l'immediata percezione della composizione, della struttura e dell'evoluzione delle poste patrimoniali, con particolare riguardo alla stratificazione del passivo (chirografario/privilegiato); sia della ripartizione del risultato economico d'esercizio nei diversi margini reddituali intermedi. È necessario che gli stati patrimoniali ed i conti economici esponano -oltre che i valori assoluti-, anche le corrispondenti grandezze percentuali, idonee a consentire una disamina più efficace della situazione aziendale e della sua evoluzione nel tempo.
- 2) **Approfondire l'analisi sulla attendibilità della rappresentazione di bilancio** delle principali poste di bilancio di seguito elencate.

4.1. Immobilizzazioni materiali

Immobili o macchinari il cui valore a bilancio subisca una rilevante riduzione nel corso del tempo senza una spiegazione; senza in altri termini che si possa invocare l'obsolescenza del macchinario, la perdita di valore sul mercato, il mutamento del regime urbanistico, etc...;

4.2. Immobilizzazioni immateriali

Marchi, brevetti, *know how*, il cui valore di bilancio anche in tal caso muta in modo significativo senza apparente ragione o spiegazione; senza quindi che il mercato dei beni marchiati o brevettati abbia subito una rilevante e durevole flessione

4.3. Partecipazioni

Partecipazioni non quotate, il cui valore a bilancio subisce oscillazioni che non trovano giustificazione nei risultati di esercizio delle partecipate o nella variazione del loro capitale sociale, tenendo conto ovviamente della percentuale di partecipazione e del significato che essa aveva per l'impresa divenuta insolvente.

4.4. Crediti

Il valore complessivo dei crediti varia a seconda se vengono incassati, se la loro esigibilità diviene problematica (si può fare ricorso alle categorie del mondo bancario dei "crediti incagliati" o "crediti in sofferenza"), se al contrario si arricchiscono con garanzie, se invece vanno in tutto o in parte a perdita. Si potranno riscontrare anomalie se le variazioni non trovano giustificazione in vicende intrinseche del rapporto o in eventi esterni (fallimento del debitore).

4.5. Magazzino

La variazione del valore del magazzino -se non è dovuta al normale flusso delle vendite/acquisti- può derivare da eventi esterni (distruzione o deterioramento) o da flessione nell'appetibilità commerciale (merce diventata obsoleta o fuori moda).

Le norme fiscali sul punto dettano procedure precise, la cui ingiustificata violazione già di per sé costituisce un indice di anomalia.

4.6. Patrimonio netto

Occorre esaminare l'evoluzione della posta al fine di individuare operazioni straordinarie, operazioni sul capitale, rivalutazioni, etc. .

In particolare, il curatore dovrà:

- controllare che il capitale sociale in ogni anno esaminato non sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite. Laddove emerga ciò, controllare se siano state convocate le necessarie assemblee da parte degli amministratori o dei sindaci per deliberare la riduzione del capitale,
- controllare in che modo la società ha provveduto alla copertura delle perdite,
- controllare che in caso di distribuzione dei dividendi la decisione sia stata

assunta dai soci in sede di approvazione del bilancio nonché verificare che non vi siano perdite pregresse che necessitino di copertura prima di procedere alla distribuzione;

- verificare eventuale distribuzione di acconti sui dividendi;
- in presenza di riserve di rivalutazione controllare se la società poteva legittimamente procedere alla rivalutazione stessa;
- in presenza di riduzione volontaria del capitale sociale, verificare che la stessa non sia stata deliberata per salvaguardare i soci.

4.7 Fondi per rischi ed oneri

verificare che, nei vari anni comparati, la società in presenza di perdite o debiti d'importi rilevanti abbia provveduto ad accantonare i summenzionati fondi.

4.8 Debiti verso soci per finanziamenti

- verificare che lo statuto societario preveda la possibilità per la società di ricevere finanziamenti;

- verificare l'esistenza di un apposito documento alla base del finanziamento,
- determinare l'indice d'indipendenza finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e indebitamento,

4.9 Debiti verso banche

- controllare se, negli anni in esame, la società versava già in uno stato di grave dissesto o d'insolvenza ed abbia ottenuto dalle banche nuovi finanziamenti o la conferma delle vecchie linee di credito,

- verificare se i finanziamenti abbiano dato la possibilità alla società di mantenersi artificiosamente in vita,

- raccolta ed analisi di tutta la documentazione consegnata dalla società agli istituti di credito per l'ottenimento del credito,

- laddove vi sia rientro dell'esposizione bancaria, quantificare lo stesso raffrontando la documentazione contabile societaria con quella della banca,

- verificare se i prodotti finanziari c.d. "derivati" ceduti all'impresa rientrino nella categoria dei c.d. "prodotti finanziari tossici" e, pertanto idonei a causare perdite al soggetto acquirente.

4.10 Debiti verso fornitori

- appurare la presenza dei vari debiti, nei confronti dei fornitori, nel bilancio

dell'anno in cui sono sorti e che gli stessi non siano stati contabilizzati in esercizi successivi prossimi al fallimento.

4.11 Confronto tra volume di affari e risultati di bilancio

Un enorme incremento del volume d'affari diviene sospetto se coincidente con la flessione del risultato di bilancio, specie se in presenza di una struttura aziendale (all'epoca) solida e ben organizzata, di una compagine imprenditoriale apparentemente capace e attiva e di un genere di prodotti o servizi a suo tempo apprezzati sul mercato.

L'intenzionale incremento del fatturato non produce necessariamente un utile di esercizio in quanto può rappresentare proprio la ragionevole reazione dell'imprenditore di fronte ai primi segnali di crisi. Tuttavia, se il dato persiste nel tempo occorre approfondire una situazione di fatto che potrebbe mascherare condotte illecite.

5 PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE E AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO

Appare inoltre necessario accertare se e quando si sono verificati i presupposti di cui agli artt. 2447 e 2482 *ter* cod. civ., con giudizio di elevata probabilità logica, al fine di verificare l'esistenza di un rapporto di causalità tra eventuali rappresentazioni non veritiere riscontrate e dissesto e, dal punto di vista operativo, apportare ai bilanci societari dei vari esercizi in esame le rettifiche connesse alle varie poste - tenuto conto in particolare di quelle elencate nel precedente capitolo - ricalcolando i patrimoni netti ed i corrispondenti risultati d'esercizio.

6 OPERAZIONI SOSPETTE

Il curatore dovrà verificare l'esistenza di elementi in fatto che siano indici di potenziali illeciti civili o penali. Di seguito si elencano le aree in cui è maggiormente frequentemente situazioni che destano sospetto.

6.1 Operazioni straordinarie

Un particolare approfondimento dovrà riguardare le scissioni e le cessioni d'azienda sono operazioni in sé legittime e talvolta utili all'impresa¹³, al fine di verificare se tali scelte

¹³ Tentativo di salvare un ramo aziendale florido e produttivo, che rischia di venire travolto dal dissesto della società, oppure

siano state pregiudizievoli per il ceto creditorio perché effettuata a valori non congrui¹⁴.

6.2 Operazioni con parti correlate

Particolare attenzione dovrà essere posta in merito ad operazioni che abbiano coinvolto parti correlate (siano persone fisiche o giuridiche), che ai sensi dell'art. 2427 n.22 *bis* c.c., debbono essere menzionate nella nota integrativa al bilancio¹⁵.

Difatti un'operazione intervenuta tra parti correlate, sebbene non formalmente illecita, potrebbe celare una manovra in frode ai creditori¹⁶, risulta pertanto necessario valutare con attenzione siffatte operazioni, perché possono nascondere un significato diverso da quello che appare e più che altro, produrre effetti negativi per la massa creditoria¹⁷.

6.3 Spese anomale

Occorre segnalare spese per beni o servizi di cui non è chiara la ragione, spese -cioè- che non si inseriscono in alcuna dimensione, presente (es. funzionamento dell'impresa all'epoca in cui furono sostenute) o futura (es. investimenti, diversificazione, approdo in nuovi mercati)¹⁸.

si è agito con l'obiettivo di salvare l'immagine di un settore che gode di una buona reputazione, staccandolo dal corpo principale dell'impresa, ormai screditato tra banche e fornitori e in genere sul mercato.

¹⁴ Nel caso della scissione occorre tener conto che, per i debiti non desumibili dal progetto di scissione, risponde in solido anche la società scissa (art. 2506 *bis* co.3 c.c.), con il potenziale coinvolgimento nell'insolvenza e nella bancarotta anche degli esponenti della società scissa.

Inoltre, il prezzo o il canone vanno pagati effettivamente; nelle condizioni contrattuali potrà verificarsi se sono state inserite misure volte ad assicurare il più possibile l'adempimento delle obbligazioni del compratore/conducente; nell'atto di trasformazione della società, qualora il concambio sia rimandato al futuro, si verificherà che siano state inserite delle garanzie.

In caso di inadempimento, potrà verificarsi che gli amministratori abbiano agito giudizialmente, con tempestività ed efficacia.

Ulteriori segnali sospetti possono essere: i legami personali, familiari e di (altri) affari tra le controparti; l'improvvisa comparsa di un concorrente, capace di insinuarsi nella fetta di mercato dell'impresa; il subitaneo e ingiustificato abbandono della clientela; l'inspiegabile fuga delle maestranze, specie di quelle intellettuali o specializzate; il subentro del nuovo soggetto commerciale nei contratti di locazione di uffici e stabilimenti; l'uso di un logo identico o simile; l'utilizzo degli stessi agenti e intermediari; il ricorso alle stesse prassi commerciali e agli stessi messaggi pubblicitari.

¹⁵ Il principio contabile internazionale IAS 24 specifica cosa si intenda per rapporto di correlazione. Poiché nello IAS 24 si stabilisce che la correlazione tra soggetti sussiste anche quando uno ha un'influenza notevole sull'altro, la CONSOB, con delibera 17221 del 12.03.2010, ha chiarito cosa si intende per influenza notevole.

¹⁶ Per una casistica su tali operazioni può rinviarsi trovare nel principio contabile (nazionale) OIC 12, che riporta alcuni esempi di emblematiche operazioni con parti correlate. In aggiunta o a chiarimento si possono ricordare:

- il rilascio di garanzie personali o reali tra società infragruppo;
- la fornitura di beni o servizi a prezzi onerosi o a condizioni giugulatorie;
- la concessione di prestiti e le altre operazioni finanziarie infragruppo.

¹⁷ Per esempio, in presenza del rilascio di una fidejussione, della concessione di un prestito o della vendita sottocosto di un bene o servizio a favore di una società del gruppo bisogna innanzi tutto verificare in quale reciproca posizione si trovano i due enti. Perché se è ragionevole che la capogruppo garantisca le partecipate, ovvero le favorisca con prestiti a condizioni di favore, o acquisti a prezzi maggiorati, anomala dal punto di vista aziendalistica è l'ipotesi inversa, ossia se l'operazione sia effettuata dalla partecipata alla partecipante. Nel primo caso, infatti, la garante /mutuante/acquirente ha un interesse a favorire la garantita/mutuataria/venditrice; un interesse ragionevole e lecito, perché per lei significa proteggere il valore di un proprio *asset*. Nel secondo caso, invece, potrebbe non esservi apparente ragione che la società "madre" sia favorita a scapito dei creditori della società "figlia".

¹⁸ Anche in questo caso una casistica sarebbe inevitabilmente incompleta e si lascia quindi al curatore il giudizio

6.4 Altre operazioni sospette

A mero titolo esemplificativo si richiama l'attenzione sulle seguenti ipotesi ricorrenti nella pratica:

- restituzione dei finanziamenti soci in violazione delle previsioni di cui all'art.2467 cc;
- acquisto e la più o meno immediata rivendita di beni, di titoli, di merci, con usuale successiva contabilizzare delle minusvalenze;
- stipula di contratti di locazione, senza alcuna necessità, di immobili, in particolare se di pregio, di lusso, o magari in località turistiche.

Z GLI AMMINISTRATORI

Occorre osservare che, non solo gli amministratori di diritto rispondono del reato di bancarotta e della responsabilità *ex art.146 l.f.*, ben potendo essere chiamato a rispondere anche chi è stato amministratore in via di fatto, dunque chi ha svolto gli stessi compiti, ha esercitato gli stessi poteri, ha diramato le stesse direttive del "capo" e tale è stato considerato sia all'interno (dipendenti e collaboratori), che all'esterno (clienti e fornitori). Del pari, potrebbe essere considerato responsabile, chi nella consapevolezza di distrarre attivo dell'impresa in frode ai creditori -senza essere né l'uno, né l'altro- abbia prestato il proprio aiuto all'uno e/o all'altro: ispirando la condotta delittuosa, suggerendo i modi per occultarla, predisponendo le condizioni indispensabili per la sua realizzazione, prestandosi a trasferire, sostituire, nascondere, reinvestire (riciclare in altri termini) il provento, istruendo sui modi migliori per realizzare o anche solo ottimizzare il risultato, etc.

Di guisa che il Curatore dovrà fornire tutti i dati che consentano di circoscrivere la reale distribuzione delle funzioni, dei poteri e dei rapporti tra i soggetti, che di fatto o di diritto, hanno gravitato ai vertici dell'impresa. In particolare:

7.1 L'amministratore delegato

Quando vi è un amministratore delegato, occorre specificare il contenuto e i limiti della delega, indicando se questi era il *dominus* solo per determinati aspetti della vita aziendale, oppure un semplice *primus inter pares*. Nel secondo caso, infatti, gli altri amministratori potrebbero rispondere al suo pari delle condotte illecite poste in essere dal

sull'anomalia di tali spese. Due ambiti in particolare si vogliono però sottolineare le consulenze e i progetti specie se l'anomalia deriva dal mancato rinvenimento (in tutto o in significativa parte) del "prodotto" di tali servizi: le relazioni conclusive delle consulenze cioè, o i disegni, schemi, tabelle prospetti e quant'altro dei progetti.

consiglio di amministrazione.

7.2 Il collegio sindacale

I sindaci effettivi potrebbero essere ritenuti corresponsabili dei reati concorsuali e illeciti civili in quanto -in ragione dei doveri di controllo e di intervento-, se non hanno segnalato le operazioni distrattive, ne potrebbero rispondere sul piano oggettivo ove non si fossero attivati per ridurre il danno¹⁹.

7.3 Il procuratore

Se l'imprenditore aveva rilasciato delle procure, occorrerà anche in questo caso specificarne contenuto e limiti. Certe procure sono talmente ampie da sfiorare la delega di funzioni gestorie, col risultato di trasformare di fatto il procuratore in un amministratore; con le intuibili conseguenze sul piano della responsabilità penale.

In quest'ottica sarà importante anche verificare se la procura ha avuto una lunga durata e/o è stata rinnovata o modificata/integrata; così come accertare quale fosse il compenso concordato, i vantaggi assicurati, quelli di fatto conseguiti, etc...

8 ALTRE CIRCOSTANZE DA SEGNALARE – PROFILI PENALI -

Il curatore dovrà, al fine di evidenziare la sussistenza di eventuali condotte illecite sotto un profilo penale, procedere ad un'attenta disamina dell'attività d'impresa, verificando se siano state poste in essere condotte che di norma costituiscono le fasi di un *modus operandi* penalmente rilevante, quali:

- Acquisizione delle quote della società da parte di soggetti terzi (spesso prestanome);
- Riscontro di numerosi ordinativi di merce nell'arco di brevi periodi, anche estranei all'oggetto sociale della società, a fronte anticipi di pagamento in misura minima, al fine di poter garantire migliore credibilità;
- occultamento della merce ordinata ed acquisita per poter indirizzare la stessa a vendite in nero ovvero mercati paralleli;
- concomitanza del dissesto rispetto all'avvenuto passaggio di quote societarie;
- anomalie in ordine al luogo di destinazione delle merci acquistate;

¹⁹ Al fine di verificare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato appare utile approfondire i seguenti aspetti:

- esaminare i libri del collegio sindacale e i verbali delle riunioni del c.d.a. ai quali abbiano partecipato i sindaci;
- sentire i dipendenti, specie quelli addetti alla contabilità;
- acquisire gli appunti e brogliacci delle verifiche;
- sondare la posta elettronica intercorse tra i *computer* aziendali e quelli dei sindaci.

- concomitanza dell'avvenuto passaggio di quote rispetto all'insorgenza di gravi irregolarità della tenuta documentale.

Il curatore dovrà, altresì, evidenziare la sussistenza di particolari fenomeni, quali:

- il mancato pagamento delle imposte al fine di poter fornire prodotti e servizi a prezzi assolutamente competitivi e, dunque, anticoncorrenziali, cc.dd. "bare fiscali";
 - l'utilizzo di una o più società interposte che consente alla società "effettiva" di elidere il "costo" fiscale del prodotto commercializzato, beneficiando indebitamente delle detrazioni IVA relative alle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle "cartiere", proponendolo al mercato a prezzi più appetibili, cc.dd. "truffe carosello";
- elementi idonei a ritenere sussistenti tali condotte penalmente rilevanti sono:
- assenza di una effettiva struttura societaria,
 - assenza di contabilità e di dichiarazioni fiscali,
 - costante omesso versamento d'imposta od utilizzo sistematico di crediti a compensazione rivelatisi poi inesistenti,
 - presenza di un numero esiguo di "clienti" finali, potenzialmente beneficiari del meccanismo "carosello".

Santa Maria Capua Vetere 27 maggio 2022


Il Procuratore della Repubblica ff.

dott. Carmine RENZULLI



Il Presidente del Tribunale

dott.ssa Gabriella Maria CASELLA



Il Presidente della III Sezione Civile

dott. Enrico QUARANTA



INDICE

INTRODUZIONE

1. UN INQUADRAMENTO PRELIMINARE

- 1.1. Dati storici, evoluzione del capitale, successione delle cariche
- 1.2. Attività svolta e sedi legali e operative
- 1.3. Periodo di operatività dell'azienda
- 1.4. Informazioni sul centro di interessi e/o sull'appartenenza a gruppi
- 1.5. Individuazione dell'inizio dello stato di dissesto

2. LO STATO DELLA CONTABILITA' E DEI LIBRI SOCIALI

- 2.1. Contabilità mancante
- 2.2. Contabilità consegnata in parteù
- 2.3. Contabilità attendibile solo apparentemente
- 2.4. Attività aziendale durante il "black out contabile"

3. DATI CONCERNENTI L'ATTIVO E IL PASSIVO

- 3.1. Indicazione sommaria dei dati
- 3.2. Le categorie di creditori
 - 3.2.1. I fornitori
 - 3.2.2. I lavoratori
 - 3.2.3. Banche e altri istituti di credito
 - 3.2.4. Debiti erariali e previdenziali
 - 3.2.5. In particolare l'IVA
- 3.3. Evoluzione dei debiti nel quinquennio

4. ANALISI DEI BILANCI

- 4.1. Immobilizzazioni materiali
- 4.2. Immobilizzazioni immateriali
- 4.3. Partecipazioni
- 4.4. Crediti
- 4.5. Magazzino
- 4.6. Patrimonio netto

- 4.7. Confronto volume d'affari/risultati di bilancio
 - 4.8. Debiti verso soci per finanziamenti
 - 4.9. Debiti verso banche;
 - 4.10. Debiti verso fornitori
 - 4.11. Confronto tra volume di affari e risultati di bilancio
5. PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE E AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO
6. OPERAZIONI SOSPETTE
- 6.1. Operazioni straordinarie
 - 6.2. Operazioni con parti correlate
 - 6.3. Spese anomale
 - 6.4. Altre operazioni sospette
7. GLI AMMINISTRATORI
- 7.1. L'amministratore delegato
 - 7.2. Il collegio sindacale
 - 7.3. Il procuratore
8. ALTRE CIRCOSTANZE DA SEGNALARE - PROFILI PENALI
9. SCHEMA RELAZIONE ART. 33 L.F.



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

QUESTIONARIO – INFORMATIVA PRE RELAZIONE *EX ART.33, CO. 1 L.F.*

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA:

NUMERO DELLA PROCEDURA:

DATA DI APERTURA DELLA PROCEDURA:

1. Comunicazione della sentenza da parte del curatore a soggetti a cui potrebbero pervenire comunicazioni dirette al soggetto (imprenditore individuale/imprenditore in forma collettiva) nei cui confronti è aperta la procedura (sede legale, sede amministrativa, sede secondarie, residenza del legale rappresentante ecc.):

- ai seguenti uffici postali: _____ ;
- ai seguenti domini di posta elettronica certificata: _____
- non effettuata per le seguenti ragioni: _____ ;

2. accesso alle sedi dell'impresa

2.1. accesso alla sede legale

- effettuato in data _____ con esito: _____
- sede in locali di proprietà dell'impresa;
- sede in locali in godimento dell'impresa a titolo contrattuale;
- sede presso il seguente studio professionale/società di servizi: _____
- impresa irreperibile all'indirizzo della sede legale con relativi locali vuoti;
- irreperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede legale con presenza attuale nei locali dell'impresa:
- non effettuato per le seguenti ragioni: _____ ;

2.2. accesso all'eventuale sede operativa:

- effettuato in data _____ con esito: _____ ;
- sede operativa in locali di proprietà dell'impresa: _____ ;
- sede operativa in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale: _____ ;

ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA

- irreperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con relativi locali vuoti;
- irreperibilità dell'impresa all'indirizzo della sede operativa con presenza attuale nei locali dell'impresa:
- non effettuato per le seguenti ragioni: _____ ;

2.3 accesso alle eventuali sedi secondarie:

- effettuato nelle seguenti date: _____ con esito: _____ ;
- sedi secondarie in locali di proprietà dell'impresa: _____ ;
- sedi secondarie in locali ancora in godimento dell'impresa a titolo contrattuale;
- irreperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con relativi locali vuoti: _____ ;
- irreperibilità dell'impresa all'indirizzo delle sedi secondarie con presenza attuale nei locali della/delle seguente/seguinti imprese: _____ ;
- non effettuato per le seguenti ragioni: _____ ;

3. acquisizione delle scritture contabili e libri sociali

- effettuata non effettuata per le seguenti ragioni:

stato documentazione

- completa: _____ ;
- non completa: _____ ;

scritture acquisite:

- libro giornale aggiornato al _____ ;
- schede contabili aggiornate al _____ ;
- libro degli inventari aggiornato al _____ ;
- libri IVA aggiornati al _____ ;
- libro cespiti ammortizzabili aggiornato al _____ ;
- libro contabilità di magazzino aggiornato al _____ ;
- libro relativo alla gestione del personale (Libro Unico del Lavoro) aggiornato al _____ ;

modalità di acquisizione:

- in formato cartaceo;
- su supporto informatico: _____ ;
- sul seguente *cloud*

iniziative intraprese o previste per l'acquisizione delle scritture contabili mancanti: _____ ;

ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA

modalità di custodia delle scritture contabili e dell'altra documentazione acquisita:
;

libri sociali acquisiti:

- libro soci aggiornato al ;
- libro verbali assemblee aggiornato al ;
- libro verbali consiglio d'amministrazione aggiornato al ;
- libro verbali collegio sindacale aggiornato al .

4. richiesta delle schede contabili ai fornitori o ai clienti dell'impresa insolvente mediante lettere di circolarizzazione (in caso di mancanza o incompletezza delle scritture contabili):

- effettuata non effettuata per le seguenti ragioni:
 - non effettuata, perchè fino ad ora non è stato possibile individuare fornitori o clienti:
;
 - effettuata con avvenuta trasmissione dei documenti richiesti: ;
 - effettuata, ma documenti richiesti ancora non pervenuti: ;
 - iniziative che s'intendono intraprendere in caso di mancata trasmissione a parte di fornitori o clienti delle schede contabili richieste: ;

5. accesso al cassetto fiscale:

- effettuato non effettuato per le seguenti ragioni:
esito:
 - sono stati individuati i seguenti documenti: ;
 - non sono stati individuati documenti.

6. accesso al cassetto previdenziale

- effettuato non effettuato per le seguenti ragioni:

7. acquisizione copia degli atti registrati:

- effettuata
- non effettuata, non risultando atti registrati;
- non effettuata, non risultando necessaria.
- acquisizione da effettuarsi a breve.

8. acquisizione copia della documentazione relativa all'elenco dei rapporti finanziari:

- individuati i soggetti con cui l'impresa ha intrattenuto rapporti;
- non individuati i soggetti con cui l'impresa ha intrattenuto rapporti;

8.1 iniziative intraprese o previste per individuare i soggetti con cui l'impresa ha intrattenuto rapporti:

- richiesta accesso alle informazioni *ex art.492 bis cpc-155 sexies* disp. att. cpc;
- richiesta d'intervento del Pubblico Ministero a seguito di prima notizia di fatto di reato;
- altro: _____ ;
- acquisita la documentazione relativa al seguente rapporto:
- richiesta documentazione relativa al seguente rapporto, ma non ancora pervenuta:
_____ ;

8.2 iniziative intraprese o previste per l'acquisizione della documentazione richiesta nel caso di mancata tempestiva trasmissione:

- effettuato ulteriore sollecito;
- azione giudiziale;
- esposto alla Banca d'Italia;
- segnalazione al Pubblico ministero;
- altro: _____ ;

9. acquisizione copia della documentazione bancaria:

- individuate le banche con le quali l'impresa ha intrattenuto rapporti;
- non individuate le banche con le quali l'impresa ha intrattenuto rapporti;

9.1 iniziative intraprese o previste per individuare le banche con le quali l'impresa ha intrattenuto rapporti:

- richiesta accesso alle informazioni *ex art.492 bis cpc-155 sexies* disp. att. cpc;
- richiesta d'intervento del Pubblico ministero a seguito di prima notizia di fatto di reato;
- altro: _____ ;
- rinvenuti o acquisiti gli estratti conto bancari relativi all'ultimo periodo (indicare l'arco temporale):
- richiesti gli estratti conto bancari, ma non ancora pervenuti;
- richiesti documenti bancari relativi a singole operazioni, ma non ancora pervenuti;

9.2 iniziative intraprese o previste per l'acquisizione degli estratti conto o altri documenti bancari richiesti nel caso di mancata tempestiva trasmissione:

- effettuato ulteriore sollecito;
- azione giudiziale;
- esposto alla Banca d'Italia;

- segnalazione al Pubblico ministero;
- altro: _____ ;

10. acquisizione degli ultimi cinque bilanci dell'impresa pubblicati con relazioni integrative (salvo minor numero di bilanci pubblicati):

- effettuata
- non ancora effettuata per le seguenti ragioni:

11. acquisizione del prospetto con le cariche e le partecipazioni degli amministratori dell'impresa in procedura dell'ultimo biennio in altre imprese:

- effettuata
- non ancora effettuata per le seguenti ragioni:

12. informazioni sull'evoluzione degli assetti proprietari, dell'organo amministrativo e dell'eventuale organo di controllo:

13. audizione degli amministratori della società insolvente;

- effettuata nei confronti dell'amministratore/liquidatore in carica al momento dell'apertura della procedura;
- nei confronti del/i precedente/i amministratore/liquidatore;
- gli amministratori convocati dal curatore non si sono presentati;
- il tentativo di convocazione ha avuto esito negativo, perchè gli amministratori sono irreperibili agli indirizzi risultanti dai certificati anagrafici aggiornati;
- è stata/sarà richiesta la convocazione da parte del giudice delegato *ex art.49 l.f.* con l'ausilio della Forza Pubblica ai sensi dell'art.68 c.p.c. per la sua comunicazione;
- è stata segnalata al Pubblico ministero la mancata comparizione degli amministratori convocati *ex art.49 l.f.* e art.68 c.p.c.;

in sede di audizione è stato chiesto agli amministratori se hanno notizia di altri beni oltre quelli individuati dal curatore con avvertenza delle conseguenze penali in caso di falsa o omessa dichiarazione.

14. audizione di dipendenti o altre persone informate;

effettuata

non effettuata per le seguenti ragioni:

15. prime informazioni -anche di carattere indiziario- sull'eventuale presenza di altri soggetti con funzioni gestorie anche di fatto:

16. acquisizione delle visure storiche della Camera di Commercio relative alle imprese controllanti, controllate, partecipate o comunque collegate:

effettuata

non ancora effettuata per le seguenti ragioni:

17. prime informazioni su società controllate o partecipate dall'impresa nei cui confronti è aperta la procedura e su società controllanti o collegate e sulla struttura dell'eventuale gruppo:

18. informazioni su altre procedure di insolvenza o di composizione della crisi che hanno preceduto la liquidazione giudiziale/il fallimento:

19. informazioni su altre procedure di insolvenza o di crisi con emergano profili di collegamento (con indicazione dell'ufficio giudiziario e dell'eventuale professionista nominato e dello stato della procedura):

20. prime informazioni sull'ammontare dei costi e dei ricavi e sul numero dei dipendenti negli ultimi esercizi:

21. prime indicazioni in ordine all'ammontare -allo stato stimabile- del passivo e alla composizione probabile dello stesso per grandi categorie di creditori (erario ed enti previdenziali, fornitori, banche, dipendenti, altri), anche solo in termini di previsione di prevalenza:

22. prime indicazioni sulla struttura e sul presumibile valore delle attività rinvenute dal curatore (in ipotesi di azienda o di ramo di azienda, se oggetto di affitto e con specificazione, in ogni caso, del numero dei dipendenti):

23. informazioni sui rapporti pendenti:

24. informazioni sui giudizi pendenti in cui era parte l'impresa insolvente:

25 valutazioni in base a un primo raffronto tra i valori delle attività e delle passività risultanti dalle scritture contabili e dai bilanci degli ultimi esercizi e i valori delle attività e passività rinvenute dal curatore

22. prime indicazioni in ordine alle cause del dissesto:

23. sussistenza di elementi indiziari -o comunque di circostanze di fatto o elementi di carattere logico- che depongono per la necessità di uno specifico approfondimento con riferimento alle seguenti più frequenti ipotesi di condotte illecite (con riserva di esame compiuto in sede di relazione):

fallimento (liquidazione giudiziale) della società causato da dolo o per effetto di operazioni dolose, con particolare riferimento al sistematico non pagamento di tributi e contributi previdenziali (quando il passivo è rappresentato prevalentemente da crediti dell'Erario e degli enti previdenziali);

fallimento (liquidazione giudiziale) causato in via dolosa mediante scissioni, fusione, conferimenti d'azienda o altre operazioni straordinarie con pregiudizio alla garanzia patrimoniale *ex art.2740 c.c.* dei creditori per falsità dei valori dichiarati;

cagionamento/aggravamento del dissesto tramite mascheramento nel bilancio della perdita del capitale;

distrazione/dissipazione tramite trasferimento di fatto dell'azienda;

distrazione/dissipazione mediante trasferimento dell'azienda o ramo aziendale a prezzo non congruo;

distrazione/dissipazione di beni strumentali o mediante vendita di beni strumentali a prezzi verosimilmente non congrui;

distrazione/dissipazione di beni oggetto di locazione finanziaria;

ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA

- distrazione/dissipazione mediante cessione di diritti, contratti, rapporti senza corrispettivo o per corrispettivo non congruo;
- distrazione /dissipazione mediante utilizzo di beni strumentali o impiego di dipendenti da parte di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo;
- distrazione/dissipazione mediante svolgimento di attività a favore di altre imprese senza corrispettivo o congruo corrispettivo;
- distrazione/dissipazione mediante rilascio di garanzie a favore di terzi, comprese altre società del gruppo, senza congrua giustificazione economica;
- distrazione/dissipazione mediante accollo di debiti di terzi, senza congrua giustificazione economica;
- distrazione/dissipazione mediante acquisto di beni a prezzo non congruo;
- bancarotta preferenziale;

24. verifiche che il curatore intende compiere ai fini della relazione ex art.33 co. 1 l.f. finale (ovvero relazione ex art.130 co.4 codice della crisi) eventualmente anche con l'ausilio di coadiutore ex art.32 co.2 l.f., in particolare in ordine a:

- primi accertamenti in ordine all'individuazione della collocazione temporale del momento di effettiva perdita del capitale sociale e/o delle operazioni extraconservative successivamente alla perdita del capitale e/o alla quantificazione dell'aggravamento del dissesto in conseguenza del proseguimento dell'attività alla luce del criterio della differenza tra patrimoni netti ;
- primi accertamenti in ordine all'analisi dell'andamento del rapporto tra costi e ricavi nel corso degli anni;
- acquisizione d'informazioni riguardo all'eventuale trasferimento di fatto di rami aziendali o sue componenti a favore di altre società riferibili alla stessa compagine sociale o a soggetti collegati ;
- individuazione di cessioni di beni strumentali non registrate in contabilità o, in caso di registrazione, valutazione della congruità dei valori di cessione o verifica dell'esistenza di movimentazione del conto banca coerente con il prezzo dichiarato e quietanzato ;
- individuazione dell'omessa contabilizzazione d'incassi di crediti o di contabilizzazione degli stessi solo per cassa (senza movimentazione del conto banca) ;
- individuazione di pagamenti preferenziali ;
- individuazione di altre ipotesi di condotta illecita sopra indicate o comunque configurabili ;

24. assistenza tecnica che il curatore ritiene necessaria per il compimento degli approfondimenti sopra indicati:

- il curatore non ritiene necessaria alcuna nomina di coadiutore *ex art.32 co.2 l.f.*;
- il curatore ritiene opportuna la nomina di un coadiutore *ex art.32 co.2 l.f.* per le seguenti ragioni:

*****, / /

Il Curatore

